CAMERA DEI DEPUTATI N. 974

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PATRINI, COLLEONI, MIGLIORI, ZANIBELLI, TANTALO, FADA, RAMPA, DE ZAN, LEONE RAFFAELE, FABBRI FRANCESCO, LONGONI, SABATINI, BIAGGI NULLO, RADI, BORGHI, BUZZI, GALLI, GITTI, ALESSANDRINI, BIANCHI FORTUNATO, BONAITI, BORRA, GIRARDIN, BUZZETTI, DE MARZI

Presentata il 14 febbraio 1964

Disciplina della propaganda scientifica delle specialità medicinali e presidi medico-chirurgici rivolta ai sanitari

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge, avente per titolo: « Disciplina della propaganda scientifica delle specialità medicinali e dei presidi medico-chirurgici, rivolta ai sanitari », ha lo scopo di regolare un'attività delicata ed importante, la cui situazione di fatto non corrisponde appieno alle esigenze di un servizio ordinato e dotato delle necessarie garanzie.

Il progresso scientifico-tecnico crea sempre nuove specializzazioni delle attività umane e sempre più s'impone l'esigenza di determinare, per ciascun compito nuovo, le condizioni di idoneità ad assolverlo. La disciplina, invocata dalla presente proposta, parte dal presupposto, secondo cui il medico è oggi impossibilitato a seguire l'intero corso evolutivo della produzione di farmaci e dall'apprestamento di presidi farmaco-terapeutici e per conseguenza, dalla considerazione della necessità di una collaborazione che non si esaurisca in una semplice presentazione propagandistica a base strettamente commerciale.

Infatti la prima condizione del contatto tecnico tra il collaboratore scientifico ed il medico è quello di poter adottare un linguaggio comune non solo sul piano umano, ma anche su quello conoscitivo ed è appunto per questa ragione che il collaboratore è tenuto ad assolvere ad una funzione di alta responsabilità informativa. Informazione rivolta ad un destinatario: il medico, nelle sue molteplici posizioni: di libero professionista, di docente, o di funzionario responsabile di determinati servizi sanitari.

È bene ricordare altresì che l'attività di propagandista scientifico non rientra nel modo più assoluto in quella riflettente il settore commerciale, bensì esclusivamente e solo in quella professionale, giacché – come è noto – al collaboratore scientifico dell'industria farmaceutica è demandato il compito non solo di rendere edotti i medici sulla composizione bio-chimico-farmacologica e sul valore terapeutico dei prodotti, ma anche quello di illustrare la posologia ed il campo di applicazione. Non è il caso di insistere, tanto la cosa è evidente, sulla necessità di provedere e configurare un intermediario (tra l'industria farmaceutica e il medico), quale vero e proprio collaboratore, che fa dell'illustrazione scientifica del farmaco l'oggetto esclusivo della sua attività.

Non si deve poi dimenticare che l'attività del propagandista collaboratore scientifico, consente uno sbocco ed una occupazione per quanti, tra i laureati specialmente in farmacia, trovano, per una situazione a tutti nota, difficoltà di sistemazione.

E ricorderemo che il Ministero della sanità con circolare 20 giugno 1961 (Direzione generale, Divisione IV, n. 860/10; A. G. 46/51719) riconosce l'attività di propagandista collaboratore scientifico, là dove ammette di considerare questa professione (ai fini del punteggio) per i concorsi a posti di farmacista.

Proprio perché il Ministero della sanità già s'è occupato del problema, noi pensiamo che anche la propaganda scientifica, attività considerata para-sanitaria, debba essere regolarizzata per competenza, dallo stesso Ministero.

Tutto ciò spiega l'azione, svolta ormai da tempo dai collaboratori scientifici dell'industria farmaceutica i quali giustamente domandano una tutela della loro professione, contro speculazioni ed attività, che niente hanno a che vedere con la propaganda scientifica. D'altronde tale azione è stata avvalorata da un ordine del giorno, accolto al II Convegno delle Società medico-chirurgiche ed ospedaliere della Lombardia (Convegno San Pellegrino Terme dell'1 e 2 luglio 1961). Tale ordine del giorno così si esprime: « Rappresentando oggi la propaganda medica uno dei problemi particolarmente sentiti perché inserito fattivamente nell'ordinamento medico farmaceutico col precipuo scopo di cooperare alla salvaguardia della salute umana i collaboratori scientifici laureati dell'industria farmaceutica, chiedono che codesta chiarissima assemblea voglia tenere in considerazione ed appoggiare la richiesta della loro categoria ai fini di ottenere presso le autorità competenti la giusta qualificazione professionale che regolarizzi legalmente un esercizio che, oggi, sfiorando talvolta la spregiudicatezza e la grossolanità, ne compromette la dignità professionale.

Affinché il medico si trovi quotidianamente a contatto con il vero collaboratore qualificato, è necessario che la categoria dei collaboratori scientifici laureati rientri in quei comuni denominatori giuridici e morali che l'etica impone ».

Ed ancor più recentemente, in data 15 gennaio 1963, una circolare dell'Ordine dei medici di Brescia inviata alle ditte farmaceutiche faceva presente: « La presenza fra i propagandisti di persone assolutamente non qualificate, non solo non laureate, ma neppure talvolta dotate di quel minimo di cultura indispensabile alle funzioni di propagandista farmaceutico. Tale situazione, a nostro avviso: non può più oltre sostenersi sia perché tali metodi da utile strumento di informazione scientifica per il sanitario, si trasformano in fin troppo evidente mezzo di pressione e di condizionamento della sua autonomia professionale.

Ci permettiamo, pertanto, segnalare questi inconvenienti a tutte le ditte farmaceutiche, anche se non interessate dalla segnalazione, affinché in uno spirito di vera collaborazione vengano riesaminati i criteri di propaganda recentemente adottati, tenendo presente la necessità di maggior rispetto della personalità del medico e delle sue disponibilità di tempo, e ciò, noi crediamo anche nell'interesse stesso della ditta », Per andare incontro alle richieste legittime della categoria interessata e, prima ancora, alle esigenze di un servizio, così importante per l'attività stessa del medico, è stata quindi elaborata la presente proposta di legge, la quale fa leva sulla necessità del titolo di studio, quale condizione per l'esercizio della propaganda scientifica rivolta ai sanitari. (Già una proposta di legge, della passata legislatura, d'iniziativa di alcuni senatori (Zelioli Lanzini, Benedetti, Tessitori, Lombari, Sibille, Lorenzi, Mott, ecc. avente come titolo « Disciplina della produzione del commercio delle sostanze medicinali e dei presidi medico chirurgici », n. 413 prevedeva all'articolo 50 che la propaganda fosse riservata solo ai laureati).

Qualche parola di commento agli articoli.

L'*articolo 1* stabilisce che l'esercizio della propaganda scientifica, rivolta ai sanitari, non è consentito se non a chi sia munito del titolo di laurea specifica.

L'*articolo 2* stabilisce la incompatibilità della professione di propagandista collaboratore scientifico con qualsiasi altra professione, o mansioni o attività con rapporto di dipendenzia siano esse pubbliche o private, a tutela del prestigio e della serietà dell'attività in questione.

L'*articolo 3* stabilisce le sanzioni a carico di coloro che esercitano l'attività di propagandista collaboratore scientifico, senza le condizioni previste dagli articoli 1 e 2. Le stesse sanzioni sono previste per le ditte, le

quali si servono di propagandisti, che esercitano la loro attività, senza le condizioni sopra dette.

L'*articolo 4* richiama le disposizioni che tutelano le professioni.

L'*articolo 5* consente di modificare lo *status quo* in modo graduale per non creare situazioni di particolare disagio. E consente al contempo ai propagandisti non laureati di poter continuare la loro attività in qualsiasi momento e nel tempo. Questa è infatti la funzione della « speciale autorizzazione » *ad personam* rilasciata dal medico provinciale.

Onorevoli colleghi, data l'opportunità del provvedimento sopra illustrato, si confida nel favorevole accoglimento in sede deliberante da parte della Commissione igiene e sanità.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituita la professione di collaboratore scientifico, propagandista di specialità medicinali e di presidi-medico-chirurgici.

Possono svolgere tale professione i laureati in farmacia, in medicina-veterinaria, in medicina-chirurgica, in chimica, purché abilitati all'esercizio della professione e iscritti ai relativi ordini professionali.

ART. 2.

L'esercizio dell'attività di collaboratore scientifico di cui all'articolo 1, non è compatibile con quella di altra professione, o attività, o impiego, soggetti a vincoli di dipendenza con enti o aziende, siano essi pubblici o privati.

ART. 3.

Chiunque eserciti la propaganda scientifica senza essere in possesso del titolo di laurea di cui all'articolo 1, è punito con l'ammenda da lire 80.000 a lire 200.000.

Chiunque eserciti la propaganda scientifica, contravvenendo alle disposizioni previste dall'articolo 2, è punito con l'ammenda da lire 5.000 (cinquemila) a lire 150.000. Le stesse pene si applicano al produttore o commerciante che si valga dell'opera di propaganda scientifica in contravvenzione agli articoli precedenti.

ART. 4.

Sono estese, in quanto applicabili, le norme di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 5.

Chi esercita attualmente l'attività di collaboratore scientifico, senza essere in possesso del titolo di laurea richiesto, di cui all'articolo 1, potrà continuare ad esercitarla, qualora dimostri di averla iniziata antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

All'uopo l'interessato dovrà presentare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, copia notarile del rapporto di lavoro al medico provinciale della provincia di competenza, il quale rilascerà una speciale autorizzazione, *ad personam*, per l'esercizio permanente della attività regolata dalla presente legge.